



MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “**NANDO MARTELLINI**”

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado

C. M. RMIC86500P - C. F. 97197050582 - Via G. Vanni, 5 - 00166 Roma - Tel. 06/66180851 – Fax 06/66188224 - Distretto 24°

e mail: RMIC86500P@istruzione.it

p. e. c. : RMIC86500P@pec.istruzione.it

www.icmartellini.roma.it

ALLEGATO N. 1

VALIDITÀ DELL'A. S. 2022/23 CON EVENTUALI DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ORE CONCESSE

- **VISTO** quanto stabilito nel DPR 122/09 che all'art. 14 comma 7:
- **VISTA** la C.M. n. 20 Prot. N. 1483 del 4/3/2011

RITENUTO necessario fissare criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale

Si elencano qui di seguito i criteri per la sc. Primaria e Secondaria:

1. Per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per l'anno scolastico 2022/2023 il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

scuola SECONDARIA	n. ore settimanali	monte ore annuali	n. minimo presenze	n. massimo assenze
	30 (T. N.)	30×33 = 990	742	248
scuola PRIMARIA	27 (T. N.)	27×33 = 891	668	223 (circa 42 giorni)
	40 (T. P.)	40×33 = 1320	990	330 (circa 42 giorni)

2. Sono computate come ore di assenza:

- assenze saltuarie per malattia;
- assenze per motivi familiari;
- entrate posticipate e uscite anticipate;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate;
- astensione dalle lezioni (tranne per scioperi in cui la scuola non sia in condizioni di garantire la sorveglianza);
- non partecipazione alle attività didattiche organizzate in ore curricolari.

3. Non sono computate come ore di assenza ai fini della validità dell'anno scolastico:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe);
- la partecipazione ad attività di orientamento con verifica presenza;
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (es. certificazione di lingua straniera, ecc.);
- le entrate posticipate o le uscite anticipate disposte dall'istituzione scolastica per motivi organizzativi.

4. Sulla base di quanto disposto nell'art. 14 comma 7 del DPR 122/09, si considerano assenze continuative che possono consentire di **derogare ai limiti sopra riportati le:**

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN;
- assenze continuative (da 5 giorni in su, compreso il Covid) o ricorrenti per gravi motivi di salute, con certificazione del medico curante che attesti la impossibilità della frequenza con indicazioni delle date;
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari;
- assenze per impegni sportivi a livello agonistico (alunni facenti parte di squadre di calcio, pallacanestro, ecc) richieste dall'associazione sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- gravi e comprovati casi sociali valutati dal Dirigente Scolastico.

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.